

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 gennaio 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 98.

Contributo *una tantum* alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per ristrutturazione materiale rotabile adibito a servizi di interesse regionale ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 99.

Rifinanziamento della legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 100.

Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata «Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine» ..... Pag. 3

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1997, n. 38.

Calendario venatorio per la stagione 1997/1998 ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1997, n. 39.

Interventi della Regione Liguria in occasione del giubileo dell'anno 2000 ..... Pag. 5

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 73.

L.R. 11 agosto 1997, n. 65. Norma transitoria per la stazione venatoria 1997-1998 ..... Pag. 7

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 10.

Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 11.

Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 - Modifiche ed integrazioni ..... Pag. 20

#### REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n. 26.

Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna ..... Pag. 21

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 38.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 39.

Nuovo ordinamento dell'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione - I.Re.F ..... Pag. 27

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

##### Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 1997, n. 14.

Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica ..... Pag. 29

LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1997, n. 15.

Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale ..... Pag. 30

#### RETTIFICHE

#### ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla *Gazzetta Ufficiale* - 3<sup>a</sup> serie speciale - Regioni - Anno 138° - Numero 48 del 1997 ..... Pag. 31

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 98.

**Contributo una tantum alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per ristrutturazione materiale rotabile adibito a servizi di interesse regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi locali di trasporto svolti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., la Regione Abruzzo intende contribuire con un intervento finanziario di L. 1.000.000.000 ad una operazione di ristrutturazione del materiale rotabile per i servizi ferroviari locali di interesse regionale attualmente gestiti dalle F.S. sulle linee:

- a) Sulmona-Carpinone;
- b) Sulmona-L'Aquila-Terni;
- c) Sulmona-Avezzano-Roccasecca-Sora;
- d) Sulmona-Chieti-Pescara-Giulianova-Teramo.

L'operazione riguarderà il cambio sedili e la verniciatura con nuova livrea relativamente a n. 40 automotrici ed avrà un valore complessivo di circa L. 2.080.000.000 con una media di L. 52.000.000 per intervento.

Art. 2.

*Modalità di intervento*

Le Ferrovie dello Stato S.p.a. si impegnano, con apposita convenzione, a realizzare l'intervento di cui al precedente art. 1 su n. 40 (quaranta) automotrici modello Al n. 668 serie 3000, attualmente assegnate al deposito di Sulmona, entro il 31 ottobre 1998 o comunque entro la data che sarà fissata per la stipula dei contratti di servizio per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale attribuiti alla Regione Abruzzo in base alla delega prevista dall'art. 2, comma 51, lett. a) della legge 28.12.1995, n. 549.

Nella convenzione prevista nel precedente comma 1, le Ferrovie dello Stato S.p.a. si impegnano a realizzare gli interventi di cambio dei sedili e verniciatura con nuova livrea di cui all'art. 1 della presente legge, nelle officine abruzzesi.

Art. 3.

*Pubblicità intervento*

Su tutto il materiale rotabile interessato all'intervento sarà apposta la dicitura «Materiale ristrutturato con contributo della Regione Abruzzo», unitamente allo stemma della Regione Abruzzo.

Art. 4.

*Modalità di erogazione*

L'erogazione del contributo avverrà in tre fasi:

30% dopo l'inizio dell'attività debitamente certificata dalla struttura delle Ferrovie dello Stato S.p.a. competente;

30% alla certificazione del completamento del 50% dell'operazione;

40% a saldo su certificazione del completamento definitivo dell'operazione nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

Art. 5.

*Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 si provvede mediante imputazione al Cap. 182351 «Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento» dello stato di revisione della spesa per l'esercizio finanziario 1997, al quale è assicurata la dovuta disponibilità mediante riduzione della somma di L. 200.000.000 dal Cap. 181552 dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 settembre 1997

VERTICELLI

97R0923

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 99.

**Rifinanziamento della legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 concernente: disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 è rifinanziata al fine di consentire gli interventi di recupero, ristrutturazione e ricostruzione dei trabucchi di cui all'art. 2 della stessa e per allestire una segnaletica specifica che ne permetta l'individuazione dalla litoranea.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1997 in lire 600.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1 - Elenco n. 3 «Fondo globale».

Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 323000 denominato «Fondo Globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» in diminuzione lire 600.000.000

cap. 292351 di nuova iscrizione ed istituzione a sett. 29 - Tit. 2 - Ctg. 3 - Sez. 10 denominato: «Intervento finanziario per il recupero dei trabucchi della costa teatina - legge regionale n. in aumento lire 600.000.000.

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

## Art. 3.

Per essere ammessi a finanziamento, comuni, associazioni cooperative e altri soggetti pubblici o privati della Regione Abruzzo devono ripresentare richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA., Servizio Beni Ambientali della Regione Abruzzo.

Alla richiesta va allegato un progetto di massima che documenta lo stato di fatto, le ipotesi di progetto, la installazione dell'apposito segnale indicatore e il costo complessivo dell'intervento.

Il Servizio Beni Ambientali provvederà ad indicare tipologia e formato della segnaletica.

## Art. 4.

L'erogazione dei fondi potrà coprire fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e verrà così articolata:

20% ad approvazione del progetto da parte del Servizio Beni Ambientali;

60% a fine lavori e previa verifica di corretta esecuzione da parte del Dirigente del Servizio.

## Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione»*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 settembre 1997

VERTICELLI

97R0924

## LEGGE REGIONALE 16 settembre 1997, n. 100.

**Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata «Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 24 settembre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, riconosce alla comunicazione audiovisiva ed alle attività connesse valore essenziale per facilitare la creazione di nuove e qualificate figure professionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione Abruzzo intende aderire, quale socio, alla Associazione denominata «Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine», che ha lo scopo di creare, in rapporto alle nuove esigenze del mercato del lavoro, nuove professionalità e competenze nel mondo dell'immagine e della comunicazione audiovisiva di alto livello.

## Art. 2.

1. La Regione Abruzzo è autorizzata a partecipare, secondo le modalità previste dal proprio Statuto, quale Socio alla Associazione denominata «Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine», che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

2. La partecipazione della Regione Abruzzo è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Associazione prevedano:

a) la possibilità che alla Associazione partecipino, in qualità di Soci, i Comuni, le Amministrazioni Provinciali, le Università del territorio regionale e l'Istituto Cinematografico dell'Aquila, «La Lanterna Magica»;

b) la possibilità che alla Associazione partecipino, in qualità di Soci Sostenitori, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta;

c) l'obbligo da parte degli Enti pubblici e privati, di cui ai punti a) e b), alla partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento degli scopi statutari nelle forme previste dallo Statuto stesso;

d) che lo scopo sia quello di promuovere e realizzare senza fini di lucro, l'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine ed in particolare di garantire il suo svolgimento secondo le finalità previste nelle norme statutarie;

e) la promozione e l'organizzazione di studi e ricerche nel settore in oggetto;

f) la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel settore in oggetto, con particolare riguardo alla formazione giovanile;

g) che il rappresentante di nomina regionale assuma le funzioni di Presidente dell'Associazione.

3. Il Presidente della Regione Abruzzo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla associazione di cui al precedente comma 1.

4. Lo Statuto dell'Associazione deve essere informato ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo ed è approvato dalla Giunta Regionale.

#### Art. 3.

1. L'Associazione, per le finalità statutarie derivanti dalla presente legge, assume la natura giuridica prevista dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile e dalla legge regionale n. 6/1991.

#### Art. 4.

1. Il Patrimonio della Associazione è così costituito:

a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai soci;

b) dalle dotazioni patrimoniali apportate dai successivi soggetti sostenitori;

c) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengono alla associazione, con specifica destinazione a patrimonio.

2. La Associazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

a) contributi dei Soci;

b) proventi derivanti dalla propria attività e da contratti di sponsorizzazione;

c) interventi finanziari pubblici e privati;

d) qualsiasi altra erogazione o provento.

#### Art. 5.

1. Al termine dei corsi triennali svolti dall'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, gli allievi conseguono un attestato di qualifica a norma dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e dell'art. 16 della legge regionale n. 111 del 17 maggio 1995.

2. Gli esami finali sono effettuati a norma dell'art. 7 del Regolamento n. 12/1995 del 7 dicembre 1995, previa comunicazione al Settore Formazione Professionale della documentazione relativa all'attività didattica svolta.

3. Hanno diritto a sostenere gli esami finali di qualifica anche gli allievi che hanno frequentato i primi corsi triennali realizzati negli anni 1995 e 1996 con il contributo finanziario della Regione Abruzzo.

#### Art. 6.

La Regione Abruzzo concorre alle spese occorrenti per l'attività complessiva della Associazione, attraverso l'erogazione di un contributo da determinare annualmente con legge di bilancio.

L'attività della Associazione «Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine» decorre dal 1° gennaio 1998.

Per l'anno 1997 la Regione Abruzzo, al fine di garantire l'attività complessiva dell'Accademia, interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni in favore dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila in deroga all'articolo 4 della legge regionale numero 91 del 1984. Tale deroga ha validità anche in riferimento alla legge regionale numero 87 dell'11 settembre 1996 per l'attività complessiva svolta nell'anno 1996.

I rapporti attivi e passivi dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila, relativi allo svolgimento dell'attività dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine, a tutto il 31 dicembre 1997, confluiscono all'Associazione di cui alla presente legge.

#### Art. 7.

L'intervento finanziario regionale in attuazione della presente legge ha durata triennale.

La concessione del contributo previsto sulla base della presente legge, relativo all'esercizio finanziario di riferimento, è disposta con ordinanza dirigenziale che autorizza la liquidazione e conseguente erogazione del contributo stesso sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'esercizio 1997 il termine di presentazione è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge regionale sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Associazione, pena restituzione delle somme percepite, presenta il consuntivo accompagnato dalla relazione esplicativa dell'attività svolta e dalla certificazione di regolarità contabile di cui alla legge regionale numero 22 del 1986 e successive modificazioni.

Le attività di pertinenza della Regione, conseguenti e connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, sono svolte dal Servizio Promozione Culturale, competente nella specifica materia.

#### Art. 8.

Per gli oneri derivanti dalla presente legge, complessivamente valutati per il triennio 1997-99 in L. 1.200.000.000, si provvede per l'anno 1997 mediante utilizzazione di quota parte, pari a lire 400.000.000, dello stanziamento iscritto nel capitolo 323000 - fondo globale, elenco n. 3 - partita numero 2.

Per gli esercizi 1998 e 1999, gli stanziamenti relativi a ciascun esercizio finanziario saranno quantificati con le relative leggi di bilancio, tenuto conto della eventuale quota sociale e del limite fissato dal precedente comma.

Le successive variazioni al bilancio corrente, sono apportate con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, numero 81.

Per gli esercizi successivi al 1999 gli stanziamenti relativi alla quota associativa saranno iscritti con le relative leggi di bilancio; apposita legge regionale dovrà quantificare i relativi interventi, compatibilmente con le risorse regionali e con le reali esigenze finanziarie dell'Associazione, tenuto conto anche degli apporti finanziari che ad essa perverranno ai sensi del precedente articolo 2».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 16 settembre 1997

VERTICELLI

97R0925

**REGIONE LIGURIA****LEGGE REGIONALE 11 settembre 1997, n. 38.****Calendario venatorio per la stagione 1997/1998.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 1° ottobre 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.***Calendario venatorio*

1. Il Calendario venatorio per la stagione 1997/1998, contenuto nell'allegato A, è approvato.

**Art. 2.***Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1997

**MORI****97R0937****LEGGE REGIONALE 11 settembre 1997, n. 39.****Interventi della Regione Liguria in occasione del giubileo dell'anno 2000.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 1° ottobre 1997)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La Regione Liguria, in occasione del Giubileo dell'anno 2000 ed anche allo scopo di consolidare nel tempo flussi di turismo religioso promuove con la presente legge intere iniziative volti a favorire, sotto

il profilo dell'organizzazione ricettiva e della valorizzazione culturale e turistica, l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali e internazionali del turismo culturale e religioso.

2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione attiva la più ampia collaborazione, in Italia e all'estero, con soggetti pubblici e privati interessati all'evento, stipulando eventualmente con gli stessi specifiche convenzioni.

**Art. 2.***Interventi di valorizzazione culturale*

1. La Regione favorisce la realizzazione di iniziative culturali, con particolare riferimento a:

a) l'individuazione, la catalogazione e la divulgazione delle antiche vie e degli itinerari storici dei pellegrini, anche in rapporto alla divisione del territorio ligure in aree di influenza delle principali famiglie e dei vari istituti di vita consacrata;

b) le iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione delle testimonianze storiche di specifici itinerari religiosi;

c) la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione dei beni in raccolta, anche librari, custoditi negli immobili di interesse religioso, al fine di preservare le testimonianze legate ai pellegrinaggi e alle pratiche religiose;

d) il rinnovamento dei percorsi espositivi delle realtà musealizzate nonché gli interventi conservativi sulle opere;

e) l'organizzazione di manifestazioni, convegni, esposizioni e pubblicazioni;

f) la promozione di circuiti teatrali e musicali, legati al Giubileo.

g) la predisposizione e la divulgazione di strumenti informativi a carattere culturale, storico, letterario e artistico inerenti i temi e gli itinerari legati al Giubileo.

2. Gli interventi conservativi, previsti al comma 1 lettere b), c) e d), devono essere realizzati secondo le indicazioni dei competenti organi statali o regionali.

**Art. 3.***Interventi di valorizzazione turistica*

1. Al fine di valorizzare l'immagine della Liguria nei principali mercati nazionali e internazionali, la Regione valorizza i più suggestivi itinerari turistici e quelli storico-culturali di cui all'articolo 2.

2. In particolare sono previsti:

a) la realizzazione di un logo comune a tutte le attività specifiche del Giubileo dell'anno 2000 con la predisposizione dei relativi messaggi promozionali;

b) la realizzazione di manifestazioni sportive, mostre ed altre iniziative itineranti, anche al di fuori del territorio regionale, nonché di convegni turistico-culturali;

c) il coinvolgimento del mondo scolastico, anche con l'organizzazione di particolari concorsi;

d) progetti di collaborazione e di cooperazione con Regioni e Stati cointeressati;

e) azioni promo-pubblicitarie rivolte ai media e agli operatori del settore;

f) la partecipazione a borse e fiere specializzate;

g) la valorizzazione di progetti che aumentino la fruibilità dei beni artistici e architettonici su itinerari legati al Giubileo.

**Art. 4.***Strutture di supporto ai pellegrinaggi*

1. Allo scopo di promuovere la valorizzazione di strutture religiose, attraverso l'allestimento o la messa in pristino di locali atti ad ospitare i pellegrini al di fuori dei normali canali commerciali e senza finalità di lucro, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralbergiere), la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, comprensiva dell'IVA, se non recuperabile, e delle spese di progettazione e direzione lavori nel limite del 5 per cento dell'investimento ammesso.

2. Le azioni finanziabili comprendono gli interventi edilizi, le opere di adeguamento, potenziamento o inserimento degli impianti tecnologici, i restauri delle testimonianze storiche, il miglioramento delle aree di pertinenza, gli arredi e le attrezzature.

3. Le domande di contributo sono presentate dai proprietari degli immobili entro il 31 gennaio di ogni anno, si riferiscono ad opere ancora da iniziare o ad acquisti da effettuare e sono obbligatoriamente corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'intervento, comprensiva delle previsioni di spesa, delle utilizzazioni in progetto, del tipo di organizzazione e gestione delle attività;

b) computo metrico-estimativo delle opere;

c) impegno del proprietario a provvedere al co-finanziamento dell'iniziativa e a destinare l'immobile, per non meno di dieci anni, a funzioni ricettive connesse al turismo religioso, scolastico e giovanile.

4. Il dirigente regionale competente concede i contributi entro il 31 maggio, tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

a) valenza turistica dell'iniziativa;

b) appartenenza dell'intervento ad uno dei percorsi individuati ai sensi dell'articolo 2;

c) buona conservazione degli edifici e dei locali utilizzati;

d) valore architettonico del complesso edilizio.

5. Hanno in ogni caso priorità i progetti che risultano immediatamente cantierabili e che siano corredate di tutti gli atti abilitativi previsti dalla legislazione vigente.

#### Art. 5.

##### *Interventi prioritari in materia di strutture turistico-ricettive*

1. Negli anni fino al 2000, le locande e gli alberghi di una o due stelle situati nei pressi delle strutture di cui all'articolo 4, sono considerati prioritari nelle graduatorie previste dalla legge regionale 9 gennaio 1985 n. 1 (modifica della legge regionale 30 novembre 1976 n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive).

#### Art. 6.

##### *Interventi sulle infrastrutture*

1. Allo scopo di agevolare il pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora della Guardia in comune di Ceranesi e l'accessibilità ai luoghi di relativa pertinenza in occasione del Giubileo dell'anno 2000, il comune di Ceranesi presenta alla Regione progetti per la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico e opere di adeguamento della viabilità di accesso, anche sulla base di indicazioni e richieste dell'Amministrazione provinciale di Genova e di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

2. Gli interventi relativi ai parcheggi pubblici o di uso pubblico sono attuati, anche su aree non di proprietà, dal comune di Ceranesi o dalla amministrazione provinciale di Genova, e l'uso viene regolamentato dalle amministrazioni medesime in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

3. Gli interventi di adeguamento della rete stradale comunale e provinciale di accessibilità ai parcheggi e ai luoghi di pellegrinaggio sono attuati dal comune di Ceranesi e dall'amministrazione provinciale di Genova, in qualità di enti proprietari delle strade.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune di Ceranesi e devono pervenire alla Regione entro i termini previsti dall'articolo 4, corredate da:

a) progetto definitivo ed esecutivo delle opere;

b) attestazione del sindaco in merito alla conformità degli interventi alle previsioni della strumentazione urbanistica ed edilizia vigente.

5. La Giunta regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario 1998, determina, entro i termini previsti dall'articolo 4, l'ammissione a finanziamento e l'entità della quota regionale dello stesso per gli interventi di cui ai commi 2 e 3.

6. Per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi degli interventi di cui ai commi 2 e 3, la Regione interviene con la copertura dei costi ammissibili.

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Ceranesi presenta alla Regione i progetti preliminari degli interventi, corredate da una specifica stima dei relativi costi. La Giunta regionale, sulla base della documentazione pervenuta, entro i trenta giorni successivi, determina le modalità di finanziamento della relativa spesa.

#### Art. 7.

##### *Modalità di attuazione degli interventi della Regione*

1. Le iniziative previste agli articoli 2 e 3 vengono realizzate dalla Regione direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. La liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 4 è effettuata per il 40 per cento alla presentazione della certificazione di inizio lavori, per un ulteriore 40 per cento con i successivi stati di avanzamento e, per il restante 20 per cento, alla presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

#### Art. 8.

##### *Commissione paritetica tra la Regione Liguria e la Conferenza episcopale ligure*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 e allo scopo di definire le linee di indirizzo e di coordinamento concernenti le iniziative comuni per il Giubileo dell'anno 2000, la Regione si avvale di una commissione paritetica costituita tra la Regione stessa e la Conferenza episcopale ligure. Le iniziative comuni attengono, in particolare, a:

a) un programma di manifestazioni e iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale di interesse religioso;

b) le attività per l'accoglienza dei pellegrini e per la realizzazione di itinerari religiosi sul territorio regionale;

c) la formazione di operatori specializzati per il turismo religioso;

d) azioni di informazione e di divulgazione.

2. La commissione, co-presieduta dal presidente della giunta regionale, o suo delegato, e dal presidente della Conferenza episcopale ligure, o suo delegato, è composta da otto membri, di cui sei designati in egual numero dalle parti firmatarie.

3. La Commissione può avvalersi di un comitato organizzatore, formato anche con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche, nonché di appositi comitati tecnici, formati da esperti. I membri del comitato organizzatore e dei comitati tecnici vengono individuati dalla commissione stessa.

4. La commissione si riunisce almeno due volte l'anno, alternativamente presso la Regione e presso la sede della Conferenza episcopale ligure e, comunque, tutte le volte che una delle parti firmatarie lo richieda.

5. La Regione provvede con proprio personale ad assicurare le attività di segreteria.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997:

a) prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

b) istituzione del capitolo 3510 «Spese per interventi di valorizzazione culturale, turistica e sportiva della Regione in occasione del Giubileo dell'anno 2000» con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

c) istituzione del capitolo 8520 «Contributi in conto capitale per l'allestimento o la messa in pristino di strutture di supporto al turismo religioso, scolastico e giovanile» con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, per le finalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Il rifinanziamento del capitolo 3510 è disposto non oltre l'esercizio finanziario relativo all'anno 2000.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 si provvede con istituzione di apposito capitolo attraverso legge di bilancio.

Art. 10.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima attuazione le domande di contributo di cui all'articolo 4 devono essere presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione approva gli interventi relativi entro i centoventi giorni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1997

MORI

97R0938

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 73.

**L.R. 11 agosto 1997, n. 65. Norma transitoria per la stagione venatoria 1997-1998.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 22 ottobre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. In deroga al comma 2 dell'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65, in considerazione dell'impossibilità di tabellazione perimetrale del Parco in tempi utili, l'attività venatoria, limitatamente alla sola stagione 1997-1998, si esercita negli stessi territori della stagione venatoria 1996-1997 e secondo la disciplina dettata dalla L.R. 27 giugno 1997, n. 46. Resta ferma la restante disciplina dell'art. 31 suddetto.

2. Nel quinto comma dell'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65, le parole «legge 21 gennaio 1994, n. 52», sono così sostituite: «L.R. 21 luglio 1994, n. 52».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 17 ottobre 1997.

CHITI

97R0996

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 10.

**Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 102 del 9 ottobre 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Capo I

TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Calabria promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione secondo principi di solidarietà e di reciprocità, anche con le regioni viciniori, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. Promuove, inoltre, la difesa, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future nonché il rinnovo ed il risparmio delle risorse e l'uso plurimo delle stesse con priorità al soddisfacimento delle esigenze idropotabili.

2. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche.

3. In attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui al comma 1, assicurando, tramite le province, la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi.

4. Ai fini dell'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche», la regione Calabria promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile e per fare in modo che le generazioni future possano disporre di tale patrimonio ambientale;

b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico attraverso il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti garantendo l'effettuazione del servizio secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità.

5. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio idrico integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

6. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel comma 4, la Regione adegua la propria normativa con particolare riferimento a:

a) metodologie di programmazione della razionale tutela ed utilizzazione delle risorse idriche;

b) disciplina per la gestione, l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione dell'integrità del patrimonio ambientale;

c) ciclo integrale delle acque, protezione delle risorse idriche e sistemi di smaltimento delle acque reflue;

d) usi prioritari delle acque, risparmio idrico e obiettivi del processo di revisione del P.R.G.A. e organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

7. Per raggiungere gli stessi obiettivi indicati nel comma 4 del presente articolo, la regione detta norme per:

a) delimitare ambiti ottimali per la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;

b) disciplinare le forme ed i modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale;

c) definire le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

d) l'adozione della convenzione tipo e del relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 al fine di regolamentare rapporti fra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

#### Art. 2.

##### Competenze della Regione

1. La regione, in armonia con le disposizioni delle leggi regionali n. 34 del 29 novembre 1996 (Istituzione delle Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Lao, Noce, Sinni) e n. 35 (Costituzione dell'Autorità di bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni), svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, attraverso la redazione del Piano regionale di risanamento delle acque secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge;

c) direzione del sistema di controllo dagli scarichi e degli insediamenti;

d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;

e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche;

f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 36/1994;

g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge n. 36/1994;

h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 36/1994;

i) disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 36/1994.

2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche, per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale può imporre limiti più restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge con i numeri 1) e 2), sentita l'Autorità di bacino di cui alle leggi regionali n. 34 e n. 35 del 1996 e la provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai

comuni; la Giunta regionale può procedere, anche in assenza dei pareri della provincia e dell'Autorità di bacino, qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui al successivo articolo 36, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque, anche in attuazione del Sistema Informativo Nazionale per l'ambiente (S.I.N.A.), di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente).

#### Art. 3.

##### Competenze delle province

1. Spettano alle province:

a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti:

1) nei corpi idrici, sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, purché i liquami ed i fanghi non siano pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni ed integrazioni;

2) direttamente nelle acque costiere marine;

d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose);

e) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature e la relativa verifica della compatibilità ambientale per gli impianti di competenza regionale o statale e l'autorizzazione all'esercizio;

f) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 9 della legge 36/1994;

g) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

2. Spettano alle province, inoltre, le seguenti competenze:

a) l'installazione e la manutenzione della rete del dispositivo per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla legge n. 36/1994;

b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento.

3. Le province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino delle finanze degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

#### Art. 4

##### Competenze dei comuni e delle Comunità Montane

1. Spettano ai comuni:

a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'articolo 2, lett. d), della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di leggi vigenti;

c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 36/1994;

d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

2. I comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico; tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla legge n. 142/1990, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica).

3. Le funzioni di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo sono svolte da consorzi di comuni o dalle comunità montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.

4. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce:

a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;

b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;

d) le norme tecniche per gli allacciamenti;

e) le spese di allacciamento e le tariffe;

f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

g) le immissioni vietate.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172 (Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).

6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1, lett. a), e il regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, sono inviati alla provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutività degli stessi; l'avviso dell'adozione del regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 5.

##### *Funzioni tecniche di controllo*

1. Gli enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia regionale di cui al comma 1, gli enti locali possono avvalersi dei Presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle Unità sanitarie locali.

## TITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

### Capo I

#### DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

#### Art. 6.

##### *Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature*

1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.

2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a).

3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Capo II

#### DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

#### Art. 7.

##### *Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali interne e marine e sul suolo*

1. Gli scarichi in acque superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti produttivi, autorizzati dalle province ai sensi dell'articolo 3, devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 8.

##### *Autorizzazione provvisoria allo scarico*

1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al decreto legislativo n. 132/1992 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/191/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), al fine del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato n. 3 della presente legge.

2. La Provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorità sanitaria competente per territorio, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della miticoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria entro sessanta giorni a far data dalla presentazione della domanda.

3. L'autorizzazione deve almeno contenere:

a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;

b) l'individuazione del titolare dello scarico;

c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;

d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;

e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi, da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritta da tecnici abilitati e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;

f) la frequenza minima dei controlli da parte dell'Autorità competente al controllo.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3, lett. d), in particolare concernono:

a) i limiti massimi di accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità, per il tipo di scarico considerato, nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorità sanitarie locali;

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacità recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla normativa regionale;

c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi;

d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico;

e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte dell'insediamento.

5. L'autorizzazione provvisoria deve inoltre stabilire, salvo motivi particolari di rischio per l'ambiente, un termine di sessanta giorni necessario per la messa a regime dell'impianto, indicando limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante tale periodo.

#### Art. 9.

##### *Autorizzazione definitiva allo scarico*

1. La Provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.

2. L'autorizzazione definitiva ha la durata di quattro anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto centotanta giorni prima della scadenza. La Provincia deve dare risposta entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2.

4. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, devono essere comunicate preventivamente alla Provincia ed al Sindaco.

5. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, devono essere immediatamente comunicati alla Provincia ed al Sindaco; nelle more della corretta ripresa delle attività, devono essere attuati gli interventi correttivi.

#### Art. 10.

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:

a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;

b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;

c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4.

#### Art. 11.

##### *Obblighi dei titolari degli scarichi*

1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente comunicata alla provincia per i provvedimenti di competenza.

3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi recettori.

5. Il gestore dell'impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento; tali quaderni sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e sono esibiti a richiesta della provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5, unitamente, ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

#### Art. 12.

##### *Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi*

1. Per gli scarichi diretti del percolato proveniente da discariche autorizzate esistenti, dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficoltà di funzionamento, deve essere inoltrato, alla provincia competente per territorio, per la relativa approvazione e per il rilascio dell'autorizzazione, un progetto di potenziamento e/o ristrutturazione funzionale degli stessi impianti.

2. Nel periodo temporale necessario per la ristrutturazione funzionale dell'impianto, è fatto divieto di scarico i cui valori parametrici sono superiori ai valori limiti della Tab. A della legge n. 319/1976.

3. In detto periodo il percolato dovrà essere smaltito in impianto di depurazione di adeguata e corretta potenzialità.

#### Art. 13.

##### *Divieti*

1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione.

2. Sono altresì vietati:

a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo;

b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;

c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.

3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5, Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione dai processi di depurazione).

4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità sanitarie locali.

*Capo III***DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE.****Art. 14.***Definizioni*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:

a) per «numero di abitanti complessivi»: il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;

b) per «acque bianche»: le acque esclusivamente pluviali;

c) per «acque nere»: ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;.

d) per «pubbliche fognature a sistema misto»: le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche;

e) per «insediamenti civili»: gli insediamenti così definiti dall'articolo 1-*quater* della legge n. 690/1976, compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali.

**Art. 15.***Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature*

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi in:

a) scarichi che derivano dall'uso esclusivamente abitativo degli edifici;

b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui versamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella Tabella allegata con il n. 2 alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo.

2. Per gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, non rientrano nei limiti indicati nella Tabella allegata con il n. 2 alla presente legge, l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla Provincia.

**Art. 16.***Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature*

1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi come segue:

a) Classe A - scarichi che derivano da edifici adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; rientrano in tale classe:

1) gli scarichi provenienti esclusivamente dai servizi igienici, cucine e mense degli insediamenti adibiti ad attività scolastiche, produttive ed a prestazioni di servizio;

2) gli scarichi provenienti da imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

3) gli scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

b) Classe B:

1) scarichi provenienti da insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, ad attività scolastiche, nonché a centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

2) scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

c) Classe C - scarichi provenienti da imprese agricole ivi comprese le cooperative, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, ecc., che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

2) imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale. In ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

**Art. 17.***Recapiti ammessi per gli scarichi*

1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:

a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in laghi, serbatoi o in reticoli carsici;

b) acque di transizione;

c) mare territoriale;

d) suolo e strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

**Art. 18.***Approvazione dei progetti di impianti di depurazione*

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono preliminarmente approvati dalla Provincia competente ai fini dell'accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione di cui al comma 1 deve tenere conto della loro compatibilità ambientale.

**Art. 19.***Autorizzazione provvisoria e definitiva*

1. Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della presente legge.

2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativi agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, deve essere corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle previste caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dagli estremi di approvazione, ai sensi del precedente art. 18, del progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.

3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.

4. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), è subordinato al possesso dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia competente ai sensi del precedente articolo 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:

a) i limiti di accettabilità dello scarico;

b) un termine di quarantacinque giorni, necessario per la messa a regime dell'impianto di depurazione, con l'indicazione di limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante tale periodo;

c) la frequenza dei controlli.

6. Per gli scarichi di cui al presente Capo III, la frequenza minima dei campionamenti è fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti:

- a) fino a 2000 abitanti complessivi: 4 campioni all'anno;
- b) da 2.001 fino a 10.000 abitanti complessivi: 6 campioni annui;
- c) da 10.001 a 50.000 abitanti complessivi: 12 campioni annui;
- d) oltre 50.000 abitanti complessivi: 24 campioni annui.

7. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione provvisoria.

8. L'autorizzazione è trasmessa al richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio multizonale di prevenzione, ed all'Unità sanitaria locale competente per territorio.

9. La Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere che il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di cinque anni a far data dall'ultima annotazione, sono esibiti a qualunque richiesta della provincia, o delle strutture tecniche di controllo di cui al precedente articolo 5.

10. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, devono essere comunicate preventivamente alla provincia e, per le opere private, al Sindaco.

11. Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti od assenza di energia elettrica, per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, devono essere immediatamente comunicati alla Provincia e, per le opere non comunali, al Sindaco. Nelle more della corretta ripresa delle attività, devono essere attuati gli interventi correttivi.

#### Art. 20.

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. Qualora non vengono osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la provincia può:

- a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
- b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
- c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.

#### Art. 21.

##### *Scarichi autorizzabili mediante il ricorso a procedure semplificate*

1. Per gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature e/o degli insediamenti civili, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione alla provincia competente per territorio, con allegata scheda tecnica riportante le caratteristiche qualitative dello scarico.

2. La Provincia, in rapporto alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico stesso, assume le determinazioni del caso, ricorrendo a procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione.

3. Le fognature convoglianti acque bianche devono essere dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.

#### Capo IV

##### MODALITÀ PER GLI SCARICHI NEI CORPI IDRICI

#### Art. 22.

##### *Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali*

1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla provincia ai sensi del precedente articolo 19.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) gli scarichi delle pubbliche fognature devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per tali scarichi deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione;
- c) i trattamenti di cui alla precedente lett. b) sono obbligatori quando le acque in cui avviene lo scarico sono destinati ad uso potabile, alla balneazione, alla piscicoltura ed all'utilizzo agricolo per prodotti usualmente consumati anche crudi nell'alimentazione umana.

#### Art. 23.

##### *Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare*

1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla provincia, ai sensi del precedente articolo 19.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione lo scarico, deve sempre avvenire, tramite condotta, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.

3. Gli scarichi delle pubbliche fognature, a servizio di oltre 50 abitanti complessivi, per essere autorizzati, devono essere trattati in impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella allegata con il n. 1 alla presente legge, assicurando, comunque, almeno le fasi di fasi di grigliatura, disoleatura e trattamento primario dei liquami (sedimentazione primaria), nonché, per emergenza, la presenza di una vasca di contatto per i trattamenti di disinfezione.

4. La lunghezza minima della condotta di scarico a mare non può essere inferiore a mt. 300 dalla battigia e la profondità raggiunta non deve essere inferiore a 30 metri.

5. Il posizionamento, il dimensionamento e la verifica dell'efficienza funzionale della condotta, comunque dotata di adeguato sistema di diffusione finale, dovranno essere effettuate sulla base di appositi studi ed indagini oceanografici e meteomarinari.

6. Per gli scarichi trattati in impianti di depurazione in grado di garantire il rispetto della tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligatoria la previsione di una condotta di allontanamento che raggiunga una profondità di 10 mt. o abbia una lunghezza minima di 100 mt. dalla linea di battigia e comunque tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.

#### Art. 24.

##### *Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare*

1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto nei precedenti articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d'acqua è sottoposto, prima dello scarico, al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi meteorici.

## Art. 25.

*Scarichi delle pubbliche fognature esistenti*

Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e la fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, le province possono autorizzare, nei modi e nei termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi alla programmazione del Piano regionale di risanamento delle acque, purché tali scarichi siano conformi ai limiti previsti dalla presente legge.

2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento dell'inquinamento.

## Art. 26.

*Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali*

1. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, classe B, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 27.

*Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare*

1. Agli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe A, nelle acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature di cui all'articolo 23 della presente legge.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui al precedente art. 16, Classe B, nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976.

## Capo V

MODALITÀ PER GLI SCARICHI SUL SUOLO  
E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

## Art. 28.

*Scarichi non ammissibili*

1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:

- a) gli scarichi delle pubbliche fognature non recipienti in impianti di trattamento;
- b) gli scarichi delle pubbliche fognature di cui all'art. 15 lettere a) e b) al servizio di oltre 50 abitanti complessivi;
- c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.

2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.

3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.

## Art. 29.

*Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo*

1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi del precedente articolo 19 da parte della provincia, verificato il rispetto delle «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sotto-

suolo» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977.

2. Gli scarichi delle pubbliche fognature di cui al precedente art. 15 lettere a) e b), nonché degli insediamenti civili di cui al precedente articolo 16, Classe A, a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 22, comma 2 della presente legge.

3. Gli scarichi degli insediamenti civili di cui all'art. 16, Classe A, con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni; la Provincia può autorizzare, sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a quattro anni non suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale; i limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i valori dei parametri indicati ai punti 10, 12, 15, 16, 17, 20-30, 34, 39-47 della tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976.

4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili di cui all'art. 16, classe B, sono autorizzabili qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della produzione di cui al comma 1, lettera d), della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 8 maggio 1980.

5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili di cui all'art. 16, classe B, sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la metà del valore indicato nel comma 4.

6. La Provincia verifica l'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.

## TITOLO III

PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE  
DELLE RISORSE IDRICHE. DELIMITAZIONE DEGLI  
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ORGANIZZAZIONE  
SISTEMA DI MONITORAGGIO.

## Capo I

PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA  
E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

## Art. 30.

*Piano regionale di risanamento delle acque*

1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'articolo 4, lett. a), della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare il Piano di risanamento delle acque, sentito il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 29 novembre 1996, lo trasmette alle Autorità di Bacino interregionali, di cui alla legge regionale n. 34 del 1996, alle province ed ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane che gestiscono i servizi pubblici di cui all'articolo 6, comma 2, legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell'avviso di quanto sopra sul *Bollettino ufficiale* della Regione; entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i comuni, i consorzi, le comunità montane e le Autorità di bacino trasmettono il parere alla regione ed alla provincia territorialmente competente.

3. Nei successivi novanta giorni, le province inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piano relativo al rispettivo territorio, sulla base delle consultazioni effettuate con gli enti locali di cui al comma 2.

4. Qualora le province non trasmettano le proprie proposte nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale procede sulla base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorità di bacino di cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi.

5. Entro sei mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentiti, di concerto, la Commissione del Piano e il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di bacino, propone il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione.

6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

7. Fino all'adozione di eventuali modifiche ed aggiornamenti, rimane in vigore il Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 186 del 19 gennaio 1982.

#### Art. 31.

##### *Aggiornamento del Piano*

1. Con le procedure di cui al precedente articolo 30, la regione effettua, di regola ogni cinque anni, l'aggiornamento del Piano, rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, anche mediante i dati forniti dall'osservatorio permanente dei corpi idrici.

2. Alla Regione compete l'attuazione del piano regionale di depurazione delle acque di vegetazione (A.V.) dei frantoi oleari al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente ed il rilancio dell'olivicultura.

3. La Regione può adeguare ed integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

4. La Regione può aggiornare il Piano, anche per parti territoriali o settoriali.

5. Nel caso di aggiornamenti parziali del Piano, i pareri di cui al precedente articolo 30, comma 2, sono espressi dagli enti locali interessati.

#### Art. 32.

##### *Interventi non previsti nel Piano*

1. Non sono oggetto di pianificazione:

a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse, il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;

b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti;

c) gli impianti di cui al precedente articolo 25, comma 1.

#### Art. 33.

##### *Metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche*

1. La programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche rappresenta un processo operativo articolato in differenti fasi che devono vedere la partecipazione, in base alle rispettive competenze, di soggetti pubblici e privati.

2. Le Autorità di Bacino pianificano l'uso razionale delle risorse idriche e assicurano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

soddisfacimento della domanda nel rispetto delle priorità indicate agli articoli 1 e 2 della legge n. 36/1994 e di criteri di equa distribuzione della risorsa sul territorio;

corrispondenza tra qualità della risorsa e uso della stessa.

3. Nella fase di avvio delle attività di programmazione che porteranno alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, dovrà essere garantito un graduale adeguamento del sistema alle nuove soluzioni di equilibrio affinché i soggetti istituzionali, i gestori del servizio idrico e gli utenti siano posti in grado di contribuire e di collaborare al rag-

giungimento degli obiettivi della legge n. 36/1994 con la delimitazione razionale e definitiva degli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale.

4. I risultati dell'attività di programmazione in ogni fase del suo svolgimento devono essere sottoposti a continua e costante verifica affinché gli strumenti amministrativi e organizzativi a disposizione, le disponibilità finanziarie, le risorse umane, gli obiettivi finali ed i risultati intermedi del processo operativo di cui al comma 1 risultino tra loro congrui.

#### Art. 34.

##### *Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica*

1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 36/1994, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per una razionale utilizzazione delle risorse idriche, al fine di individuare eventuali squilibri quantitativi e qualitativi esistenti fra la disponibilità e l'uso delle risorse, procede alla determinazione del bilancio idrico, individua gli usi prioritari delle acque e definisce gli interventi strutturali e finalizzati a mitigare gli squilibri e riassicurare l'equilibrio tra la disponibilità di risorse e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi indicati agli articoli 1 e 2 della legge n. 36/1994.

2. La razionale utilizzazione delle risorse idriche di cui al comma 1 viene programmaticamente assicurata nelle seguenti fasi:

a) aggiornamento del Piano Generale degli Acquedotti ed armonizzazione con altri strumenti di pianificazione (Piani di Bacino, Piano di Risanamento delle acque, nonché piani territoriali e settoriali comportanti significative interrelazioni con la distribuzione della risorsa idrica);

b) programmazione degli interventi di completamento, integrazione e adeguamento delle infrastrutture e relativo piano di fallibilità economico-finanziaria;

c) effettuazione del bilancio idrico globale che dovrà individuare per i bacini idrografici interessati e per ogni settore di utilizzo, le «carenze» e le «eccedenze» nei rapporti risorse di fabbisogni, su base temporale mensile ed annua determinando, inoltre, l'evoluzione temporale del bilancio stesso dall'anno di redazione a quello finale di riferimento;

d) valutazione tempestiva di problemi ambientali connesse con le ipotesi progettuali che vanno definiti tenendo presenti le componenti naturalistiche coinvolte negli interventi che incidono sugli ecosistemi.

#### Art. 35.

##### *Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli acquedotti*

1. La regione, ai sensi dell'art. 90 lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentite le province e le Autorità di Bacino nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989, aggiorna il Piano Regolatore Generale degli acquedotti concernente le risorse idriche fino a soddisfare esigenze e bisogni del territorio regionale nonché l'utilizzazione delle risorse stesse nei modi di cui all'art. 8 comma 4 della legge n. 36/1994.

2. Detto Piano Regolatore Generale degli acquedotti va aggiornato sulla base delle direttive di cui all'art. 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della legge n. 36/1994.

#### Capo II

##### OSSERVATORIO PERMANENTE DEI CORPI IDRICI

#### Art. 36.

##### *Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali*

1. È istituito l'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, al fine di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche, anche in coordinamento con quanto previsto, in merito al sistema informativo e di monitoraggio, dall'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. La Giunta regionale realizza l'Osservatorio, mediante implementazione con il Sistema regionale Ambientale, in collaborazione con le province, i comuni, le Autorità di bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque.

3. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province gestiti dalle province stesse. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o tramite centri provinciali.

4. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici, della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e all'offerta di infrastrutture, esistenti e in progetto, necessaria a soddisfare la domanda suddetta; ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge n. 36/1994.

5. La Giunta regionale assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

6. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio periferici sono sostenute dalle province.

7. L'istituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 37.

##### *Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque*

1. La Giunta regionale individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque, diverse da quelle di cui all'articolo 36, da parte di soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1996. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'articolo 36, secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale.

2. La Provincia può richiedere ai soggetti pubblici o privati, gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire, a proprie spese, apparecchiatura di controllo continuo della qualità ambientale; i dati così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui all'articolo 36, secondo gli standard informatici indicati dalla Provincia.

3. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'Osservatorio di cui al precedente articolo 36.

#### Capo III

##### DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

#### Art. 38.

##### *Organizzazione dei servizi nel territorio regionale. Delimitazione ambiti territoriali ottimali*

1. La Regione, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989 e successive modifica-

zioni e, per conseguire le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, nonché per raggiungere gli obiettivi di cui ai precedenti capi I e II del presente titolo III:

provvede alla delimitazione provvisoria degli ambiti territoriali ottimali, come indicato nel successivo comma 4;

detta procedure e modalità per l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici:

a) di captazione, adduzione e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, attualmente gestite direttamente o date in concessione dai comuni, dalle comunità montane o da altri enti;

b) relativi alle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonché le ulteriori opere idriche di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez.

disciplina le forme e i modi di cooperazione tra comuni e province, come indicato nel successivo art. 41.

2. La Regione, al fine di perseguire l'obiettivo della gestione autonoma del servizio idrico integrato da parte di ciascun ambito territoriale ottimale, completerà, modificherà e organizzerà in coerenza alla presente legge il sistema e gli schemi idrici regionali.

3. La Regione, previa ricognizione, trasferirà con apposita legge gli impianti di cui alla lett. b) del 1° comma del presente articolo, e la relativa gestione, agli ambiti territoriali ottimali delimitati in modo definitivo con le modalità di cui al successivo articolo 39.

4. Per la organizzazione dei servizi di cui al precedente primo comma, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fatte salve le competenze di cui al successivo art. 40, la Regione delimita i seguenti cinque Ambiti Territoriali Ottimali subregionali, comprendenti, ciascuno, i comuni di cui agli elenchi allegati alla presente legge con il n. 4, lett. A, B, C, D ed E:

Ambito territoriale ottimale denominato «Calabria 1 - Cosenza»;

Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 2 - Catanzaro»;

Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 3 - Crotona»;

Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 4 - Vibo Valentia»;

Ambito territoriale ottimale denominato convenzionalmente «Calabria 5 - Reggio Calabria».

#### Art. 39.

##### *Modifica degli ambiti territoriali*

1. Alle modifiche della delimitazione di cui al precedente articolo 38, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio regionale con propria delibera su proposta della Giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le Autorità di Bacino interessate.

2. Le Amministrazioni provinciali e le Autorità di bacino debbono esprimere i propri pareri ed osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale, il parere si considera favorevolmente espresso.

#### Art. 40.

##### *Società mista - Definizione dei rapporti tra Regione e Società ed tra Società ed ente di ambito*

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990, a costituire una società mista a prevalente capitale pubblico, per garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità negli usi, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, comma 1 e 2, e 10, comma 7, della legge n. 36 del 1994, nonché dagli articoli 3 e 10 della legge n. 183 del 1989.

2. Alla società mista di cui al comma precedente sarà affidata la gestione di tutte le opere idriche di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 38, nonché la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi

l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera diversa da quelle espressamente indicate nell'articolo 27 della legge n. 36 del 1994.

3. Alla società mista di cui al comma 1 partecipano gli enti locali.

4. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione della società di cui al comma 1.

5. Alla Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, è altresì demandata l'approvazione dello Statuto della costituenda società nonché l'approvazione di apposito disciplinare contenente la individuazione delle opere affidate in gestione e la regolamentazione dei rapporti tra Regione e Società e tra Società ed Enti d'ambito.

6. La Società esercita le proprie funzioni secondo i seguenti principi:

a) organizza la gestione del servizio idrico secondo le forme e i modi dell'impresa industriale;

b) favorisce la partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti locali e dei soggetti investitori interessati;

c) privilegia l'autofinanziamento ed il ricorso al mercato dei capitali per le necessità di finanziamento dei programmi di investimento e di gestione del servizio idrico;

d) assicura la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;

e) si dota di apposito servizio di controllo sulla qualità delle acque;

f) assicura l'informazione agli utenti garantendone l'accesso e promuove iniziative per la educazione alla corretta utilizzazione dell'acqua.

#### Art. 41.

##### *Modalità di cooperazione tra gli enti locali negli ambiti territoriali ottimali*

1. I comuni e le province ricompresi nel territorio di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la gestione dei servizi di cui alla lett. a) del comma 1 del precedente articolo 38.

2. Per i fini di cui al comma 1, per garantire la gestione unitaria secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'art. 24 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

b) costituire un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.

3. Il raggruppamento di comuni e province ricadenti nel medesimo ambito e organizzati nelle forme di cooperazione prescelta, è definito «ente d'ambito».

4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lett. a) del comma 2, la convenzione, denominata «Convenzione per la costituzione dell'ente d'ambito», è definita sulla base dello schema di convenzione tipo allegato alla presente legge con il n. 5.

5. Nella «Convenzione per la costituzione dell'ente d'ambito», l'attività di coordinamento tra Enti interessati è attribuita alla provincia e sono indicati:

a) la finalità;

b) la durata;

c) gli organi dell'ente d'ambito nonché le forme di consultazione e decisione tra gli enti convenzionati;

d) le modalità operative dell'attività di coordinamento espletata dall'ente responsabile;

e) la delega, all'ente responsabile del coordinamento, dei poteri per la stipula con i soggetti gestori della «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» di cui al successivo art. 46;

f) i rapporti finanziari;

g) gli obblighi e le garanzie;

h) le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo;

i) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico;

l) i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, sulla base dei quali si provvede alla individuazione dei soggetti da salvaguardare, in applicazione dell'art. 9, 4° comma, della legge n. 36/1994.

6. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui alla lett. b) del secondo comma, la convenzione di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 142/1990, è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto tipo allegati alla presente legge con i numeri 6 e 7.

#### Art. 42.

##### *Termini per la costituzione dell'ente d'ambito - Poteri sostitutivi*

1. I comuni e le province appartenenti a ciascun ambito territoriale, attraverso le forme di consultazione definite nel successivo art. 43, provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare nei rispettivi Consigli la «Convenzione per la costituzione dell'ente d'ambito», di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente articolo 41, redatta secondo lo schema allegato alla presente legge con il numero 5, dando mandato al rappresentante legale per la stipula della convenzione stessa.

2. Entro lo stesso termine di sessanta giorni, i comuni provvedono a costituire il consorzio previsto dalla lett. b) del comma 2° dell'art. 41 della presente legge.

3. Trascorso inutilmente il termine dei sessanta giorni, la regione applica la procedura sostitutiva prevista all'art. 9, comma 3, della legge n. 36/1994, nel caso sia stata prescelta la forma della convenzione.

4. Nel caso sia stata prescelta la forma del consorzio, trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo, il coordinatore attiva, entro i dieci giorni successivi, l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142 del 1990.

5. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al precedente comma, il CORECO competente provvede entro dieci giorni alla nomina di un Commissario *ad acta*, al quale assegna un termine di venti giorni per l'adempimento dell'incarico.

#### Art. 43.

##### *Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di gestione - Ente d'ambito*

1. Il Presidente della provincia di ciascun A.T.O. provvede alla convocazione della Conferenza dei sindaci entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ai fini della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dai precedenti articoli 41 e 42.

2. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dalla lett. a) del comma 2 del precedente articolo 41, la Conferenza dei Sindaci costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale; al Presidente della provincia compete il coordinamento.

3. La «Convenzione per la costituzione dell'ente d'ambito», definisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente comma, nonché, per le attività di controllo e di vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato, ogni ente d'ambito si avvale di una propria segreteria tecnico-operativa.

5. I criteri da seguire per la costituzione della segreteria tecnico-operativa, nonché l'articolazione delle funzioni specifiche e le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari alla sua organizzazione e al suo funzionamento sono stabiliti nella «Convenzione per la costituzione dell'ente d'ambito».

6. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dalla lett. b) del secondo comma del precedente art. 41, l'ordinamento dell'ente d'ambito è stabilito dallo Statuto del consorzio.

## 7. L'ente d'ambito è dotato di proprio patrimonio costituito:

a) da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel suo territorio;

b) dalle acquisizioni dirette effettuate dall'ente d'ambito con mezzi propri;

c) dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni consorziati.

8. I conferimenti in natura sono imputati sulla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in termini del loro valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice civile.

9. Le province non partecipano al fondo consortile, ma possono assegnare all'ente d'ambito beni in uso, locazione o comodato.

10. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto. Lo statuto determina inoltre la responsabilità degli enti consorziati, stabilita in proporzione alle quote di partecipazione, in ordine alla deliberazione del programma di interventi e del piano economico e finanziario per la gestione del servizio idrico, all'affidamento della gestione ed alla tariffa da applicare.

11. La contabilità dell'ente d'ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.

## Art. 44.

*Competenza dell'ente d'ambito*

1. L'ente d'ambito svolge funzioni di programmazione, sviluppo e controllo delle attività e degli interventi necessari per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 41, lett. b), c) ed e) della legge n. 142/1990, come integrato dall'art. 12 della legge n. 498/1992;

2. Le funzioni di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato, per quanto di competenza, nei modi previsti dall'art. 22, comma 3, lett. b), c) ed e) della legge n. 142/1990, come integrato dall'art. 12 della legge n. 498/1992;

b) la salvaguardia degli organismi esistenti, di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 36/1994;

c) la definizione e l'approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;

d) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato in relazione alla scelta di cui alla lett. a);

e) l'approvazione del programma, su base triennale, degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e, in particolare, del programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36/1994;

f) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico e finanziario di cui alla lett. e) sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, anche predisposti dal Soggetto Gestore;

g) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe in relazione a quanto stabilito all'art. 13 della legge n. 36/1994;

i) le modifiche eventuali alla convenzione per la gestione del servizio idrico scaturenti.

3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione col soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione di cui al successivo articolo 46 contiene l'obbligo, per il gestore, di adeguare la propria struttura per garantire all'ente di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o, comunque, tutte le informazioni ritenute da essa necessarie.

## Art. 45.

*Controllo sugli atti dell'ente d'ambito*

1. Gli amministrativi adottati dall'ente d'ambito ai sensi della presente legge sono soggetti al controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di Controllo sull'amministrazione delle province.

## Art. 46.

*Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico. Organizzazione del servizio idrico. Approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 36/1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il parere vincolante della Commissione consiliare competente, approva la «Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo disciplinare.

2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui al precedente articolo 41, comma 2, lett. a), sulla base della convenzione di costituzione dell'ente d'ambito e con il coordinamento della provincia, gli enti locali definiscono ed approvano, nei rispettivi consigli, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.

3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui alla lett. b) del secondo comma del precedente articolo 41, agli adempimenti previsti dal comma 4 provvede il consorzio all'uopo costituito.

4. La convenzione per la gestione del servizio idrico è definita sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

5. Al fine della definizione dei contenuti della convenzione, i comuni e le province:

a) effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

b) predispongono ed approvano il programma di interventi, articolati su base annuale e triennale, accompagnato dal piano economico e finanziario e da connesso modello organizzativo e gestionale. Il piano economico e finanziario indica, per ognuno dei periodi considerati, le risorse disponibili, quelle da reperire ed i ricavi da tariffa.

## Art. 47.

*Scelta dei soggetti gestori - Gestione del servizio idrico*

1. In attuazione di quanto stabilito con le Convenzioni definite in base al precedente articolo 41, relativamente alle forme di gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della provincia, che svolge funzioni di Presidente dell'ente d'ambito, o il consorzio costituito in base allo stesso articolo 41 comma 2 lett. b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 46 della presente legge.

2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 36/1994, salvo quelle eventualmente salvaguardate o esistenti ai sensi rispettivamente dell'art. 9, comma 4, e 10, comma 3, della medesima legge n. 36.

## Art. 48.

*Poteri sostitutivi*

1. Atteso che il termine stabilito dal comma 1 del precedente articolo 41 corrisponde al disposto dell'art. 9 comma 1 della legge n. 36/1994 nel quale ne è espressamente stabilita la perentorietà, qualora il medesimo termine risulti trascorso inutilmente, si provvede, in sostituzione dell'ente d'ambito, a mezzo di Commissario *ad acta* nominato dalla Giunta regionale senza bisogno di preventiva diffida.

## Art. 49.

*Salvaguardia degli organismi esistenti*

1. L'ente di ambito provvede alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore.

2. Tuttavia, in applicazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, esso può provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Nel caso di cui al comma precedente, alla individuazione dei soggetti da salvaguardare si provvede nella predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 46 della presente legge.

4. Compete al soggetto gestore del servizio idrico integrato il coordinamento dei servizi.

5. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è condizionata ad una verifica, condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, definiti nella convenzione tipo per la costituzione dell'ente di ambito, in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi dei costi di gestione.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 36/1994, le Società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 36/1994, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

## Art. 50.

*Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche*

1. È costituita, presso l'Assessorato ai lavori pubblici della regione, la Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche.

2. La Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche costituisce organo consultivo della regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge e della politica regionale delle acque.

3. La Consulta di cui ai precedenti commi, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra ambiti territoriali ottimali di gestione, nonché sui programmi di intervento, sui programmi finanziari e sui modelli organizzativi.

4. In particolare, sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato per la vigilanza sull'uso dell'acqua, di cui all'art. 21 della legge n. 36/1994, la Consulta esprime parere circa l'adozione delle tariffe per i servizi resi dalla società mista di cui al precedente art. 40, con riferimento anche alle eventuali misure di compensazione tra aree disomogenee per dotazione infrastrutturale, qualità delle risorse idriche e costi di produzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, 7, 8 e 9 della legge n. 36 del 1994.

5. La Consulta regionale è composta da:

il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

l'Assessore regionale delegato per i lavori pubblici, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, ne assume la presidenza;

l'Assessore regionale all'agricoltura;

il Presidente, o suo delegato, di ciascuna delle province calabresi;

il dirigente regionale del settore affari generali giuridico amministrativi dell'area lavori pubblici;

il dirigente del settore legale della Giunta regionale;

il dirigente del settore tecnico centrale regionale dell'area lavori pubblici;

il dirigente dell'Assessorato all'ambiente;

il dirigente del settore bonifica ed irrigazione della Giunta regionale;

i segretari generali dell'Autorità di bacino regionali ed interregionali;

i responsabili di ciascun ente d'ambito;

un rappresentante dell'ARPAC;

un rappresentante dell'UNCSEM;

il Presidente e/o l'Amministratore delegato della società mista di cui all'art. 40, comma 1;

n. 4 professionisti esterni, esperti del settore, nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici;

l'Assessore alla sanità o suo delegato;

l'Assessore all'ambiente o suo delegato.

6. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al precedente comma 4, individua anche il segretario della Consulta ed il personale che svolge le funzioni di segreteria.

8. Qualora sia il Presidente della Giunta regionale che l'Assessore con delega per i lavori pubblici siano impossibilitati a partecipare alla seduta, ne assume la presidenza il più anziano fra i dirigenti tecnici regionali presenti.

## Art. 51.

*Rapporti economici e patrimoniali*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, provvede ad emanare le specifiche direttive di competenza per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed il nuovo soggetto gestore.

## Art. 52.

*Personale*

1. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a regolamentare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del proprio personale, nonché di quello appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Ai fini di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede alla ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle attuali forme di organizzazione dei servizi idrici, in modo particolare per individuare il personale adibito agli stessi; i comuni e gli altri enti di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro sessanta giorni dalla richiesta regionale.

## Art. 53.

*Finanziamenti comunitari*

1. L'ente di ambito, ai fini della ricognizione delle opere e della predisposizione del programma degli interventi previsti all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, può chiedere al Ministero dei lavori pubblici, per il tramite della regione Calabria, contributi sui fondi UE per l'assistenza tecnica nell'ambito degli specifici programmi comunitari.

2. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli, anche sotto il profilo delle emergenze ambientali, in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili.

## Art. 54.

*Organo di garanzia*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 36 del 1994, il Comitato per la vigilanza delle risorse idriche, ai sensi del comma 5 del citato articolo 21, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti.

2. Ai fini di cui al precedente comma, con la legge regionale prevista al precedente articolo 52, verranno istituiti cinque organi di garanzia dei quali dovranno far parte rappresentanti dei consumatori.

## Art. 55.

*Disposizioni finanziarie*

1. Fino alla operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici di cui alla presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui all'art. 41 gravano sui comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico del quadro comunitario di sostegno 1994/1999 per come espressamente previsto nel Sottoprogramma II - Misura 1 «Attuazione della legge Galli».

3. A tal fine con la legge di bilancio relativa al 1997 si istituisce un apposito capitolo di spesa sia alla voce Entrata che alla voce Spesa avente la denominazione «Spese per la prima attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

## TITOLO IV

## RETI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI, AERIFORMI, ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI, NONCHÉ I LORO ACCESSORI (MANUFATTI, IMPIANTI, ECC.).

## LORO REALIZZAZIONE

## Art. 56.

*Norme semplificative per la realizzazione*

1. Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da Enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica e telecomunicazioni, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.), anche parzialmente interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

2. Quando la realizzazione delle opere di cui al precedente comma è eseguita a cura dell'amministrazione comunale competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione di cui al comma precedente.

3. Nel caso che le opere di cui al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del Sindaco di cui al comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2, determina l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del regio decreto n. 332 del 1928.

4. Ovemai se ne riscontri l'esigenza, i provvedimenti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 costituiscono rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 e della legge regionale n. 3/1995, qualunque sia la destinazione delle aree interessate nello strumento urbanistico comunale.

5. Nel caso previsto dal precedente quarto comma, il comune provvederà, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a trasmettere alla sovrintendenza ai B.A.A.C., per gli adempimenti di competenza, il progetto in duplice copia, corredato della relativa auto-

rizzazione, di idonea relazione redatta ai sensi della legge regionale n. 3/1995 nonché di documentazione fotografica per le sole zone in cui sono previste opere fuori terra o parzialmente interrate.

6. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

## TITOLO V

## NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

*Capo I*

## DISPOSIZIONI VARIE

## Art. 57.

*Fanghi*

1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 99/1992.

## Art. 58.

*Modificazioni delle tabelle e della scheda tecnica*

1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, può modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle allegate con i numeri 1 e 2 alla presente legge.

2. La Giunta regionale può, altresì, modificare la scheda tecnica di cui all'allegato n. 3 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.

## Art. 59.

*Consorzi*

1. I comuni e le province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della legge n. 142/1990, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall'articolo 60 della legge n. 142/1990 cessano da ogni finanziamento e contributo regionale.

3. Per l'attuazione delle opere previste dal piano regionale di risanamento delle acque, la regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.

## Art. 60.

*Sanzioni*

1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma 1 sono comminate dall'Autorità competente al ricevimento della denuncia o al rilascio della relativa autorizzazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dall'Autorità di cui al comma 2, per lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle acque dall'inquinamento.

## Capo II

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 61.

##### *Decorrenza delle funzioni*

1. Le province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. I comuni, i consorzi e le comunità montane trasmettono alle province entro la data di cui al comma 1 le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite.

3. I comuni, i consorzi e le comunità montane provvedono, altresì, alla definizione delle pratiche in corso nonché, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 172/1995 citata, al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 319/1976, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita, e le trasmettono alle province.

#### Art. 62.

*Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge.*

1. Entro novanta giorni dalla data in cui le province esercitano le funzioni di cui alla presente legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di cui al comma 2 dell'art. 15 della presente legge, presentano alla provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, copia dell'autorizzazione, ai fini del riesame ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, conservano la loro validità, salvo diversa valutazione da parte della provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 63.

##### *Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione*

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane adottano il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.

#### Art. 64.

##### *Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo di gestione dell'osservatorio permanente dei corpi idrici regionali di cui al precedente art. 36, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali e l'istituenda Agenzia regionale (ARPAC) per la protezione ambientale, e ne determina le modalità di funzionamento.

#### Art. 65.

##### *Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

#### Art. 66.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 ottobre 1997

NISTICÒ

97R0930

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 11.

**Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 - Modifiche ed integrazioni.**

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 103 del 9 ottobre 1997*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, dopo il primo comma si aggiunge il seguente:

«2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente — in tutto o in parte contemporanea — non comporta alcuna detrazione».

2. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e la sede del Consiglio regionale per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 chilometri in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano: Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 km., per la parte eccedente i 120 km. il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei Capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il Consigliere che abbia partecipato ad altra riunione — in tutto o in parte contemporanea — del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui è componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio».

## Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio di ragioneria è delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il Consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni — in tutto o in parte contemporanee — degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta».

2. All'articolo 5, secondo comma, sesto rigo, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, la parola «quindici» è sostenuta dalla parola «venti».

3. All'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento di cui:

a) il 17 per cento quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;

b) il 3 per cento quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.

4. All'articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

«4. I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:

a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;

b) per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 ottobre 1997

NISTICÒ

97R0931

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n. 26.

**Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 24 ottobre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali.

2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto speciale.

Art. 2.

*Oggetto*

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda — riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana — la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia, e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali — quali musei, biblioteche, antichità e belle arti — di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.

4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.

## Art. 3.

*Compiti della Regione*

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.

2. In particolare, la Regione:

a) garantisce — regolandone le istanze, le finalità e i programmi — la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;

b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;

c) garantisce la tutela e la fruizione — in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione — del patrimonio culturale regionale;

d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;

e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale.

## TITOLO II

## STRUMENTI OPERATIVI

## Art. 4.

*Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale*

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del personale agli stessi preposto:

a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connessi, garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea;

3) dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna;

4) dalla libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di programmazione; nonché le problematiche di generale interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge;

b) il sistema museale e monumentale della Sardegna che:

1) cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuovi raccolte espositive;

2) promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela;

c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate specifiche funzioni.

## Art. 5.

*Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'articolo 12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.

4. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è composto da:

a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

b) un rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici;

c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;

e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun Consiglio provinciale;

f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, designato dal collegio dei docenti;

g) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.);

h) il Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.).

5. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava.

## Art. 6.

*Nomina e durata dell'Osservatorio*

1. L'Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.

2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.

3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.

4. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo 5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.

6. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

#### Art. 7.

##### *Coordinamento con Organi statali*

1. L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.

#### Art. 8.

##### *Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi*

1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi programmi di attività.

2. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.

### TITOLO III

### AZIONI E INTERVENTI

#### Art. 9.

##### *Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna*

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell'Osservatorio — entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge — un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

#### Art. 10.

##### *Censimento del repertorio linguistico dei Sardi*

1. L'Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:

- a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 8;
- b) l'informatizzazione;
- c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.

#### Art. 11.

##### *Conferenze annuali*

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.

2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.

#### Art. 12.

##### *Programmazione*

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un Piano triennale di interventi.

2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.

3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:

- a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;
- b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo;
- c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;
- d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con le altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;
- e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale;
- f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
- g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi dell'Amministrazione regionale.

6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.

#### Art. 13.

##### *Interventi finanziari*

1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:

- a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
- b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
- c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
- d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;

e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 12.

2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.

3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;

b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;

c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;

d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;

e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;

f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;

g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;

h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;

i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;

l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;

m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente interessino diverse zone storico-geografiche della Sardegna.

4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma 1.

5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;

b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;

c) certificato di vigenza, per le società;

d) relazione illustrativa dei programmi di attività;

e) piano economico e bilancio di previsione.

6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.

#### Art. 14.

##### *Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa*

1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.

2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 12.

3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.

4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrano nelle finalità della presente legge.

#### Art. 15.

##### *Borse di studio*

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio.

#### Art. 16.

##### *Convenzioni con strutture esterne*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con Istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica.

2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

#### TITOLO IV

##### INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DIDATTICA DELLE SCUOLE

#### Art. 17.

##### *Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi*

1. L'Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, svolgono attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

2. In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio del diritto allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:

- a) lingua e letteratura sarde;
- b) storia della Sardegna;
- c) storia dell'arte della Sardegna;
- d) tradizioni popolari della Sardegna;
- e) geografia ed ecologia della Sardegna;
- f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.

#### Art. 18.

##### *Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi*

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.

#### Art. 19.

##### *Finanziamento dei corsi universitari*

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26.

#### Art. 20.

##### *Sussidi all'attività di sperimentazione*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all'articolo 17, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:

- a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
- b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
- c) formulazione di programmi educativi bilingui.

2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

#### Art. 21.

##### *Verifica della sperimentazione*

1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'art. 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.

2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività.

#### Art. 22.

##### *Centri di servizi culturali*

1. L'Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

#### TITOLO V

##### USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 23.

##### *Collegi e rapporti con le Amministrazioni*

1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contengono nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.

2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle sindacate finalità e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

## Art. 24.

*Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda*

1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

## Art. 25.

*Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero*

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.

2. In particolare, nel programma di cui all'articolo 12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:

a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;

b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socio-culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza di emigrati sardi;

c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.

3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese con il Ministro degli affari esteri, borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità.

## Art. 26.

*Copertura finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in L. 6.430.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1998-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

## Art. 27.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, 15 ottobre 1997

PALOMBA

R0987

## REGIONE LOMBARDIA

## LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 38.

## Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 20 ottobre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

## Art. 1.

1 Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 è abrogato.

2. Sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 17 ottobre 1997

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 15 ottobre 1997, prot. n. 22502/2843).

97R0939

## LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n. 39.

**Nuovo ordinamento dell'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione - I.Re.F.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 20 ottobre 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Riordino dell'I.Re.F.*

1. L'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione (I.Re.F.), ente di diritto pubblico dipendente dalla Regione, istituito dalla legge regionale 5 settembre 1981 n. 59 «Istituzione e ordinamento dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica», è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'I.Re.F. è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile ed opera per conseguire un'elevata qualità delle prestazioni e degli interventi formativi, nonché una competitività dei servizi offerti rispetto al mercato del settore.

3. L'Istituto attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative per il personale della Regione, di enti ed aziende pubbliche. Può altresì svolgere attività di certificazione su progetti formativi effettuati da soggetti terzi.

4. Esso promuove, altresì, iniziative di formazione tecnica degli amministratori pubblici e cura il loro aggiornamento su argomenti di interesse generale.

5. L'Istituto realizza inoltre iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme assunzione specificatamente previste dagli ordinamenti degli enti interessati, ivi compresi corsi-concorso, col rilascio agli allievi di attestati finali conseguenti al superamento delle apposite prove di verifica.

6. Le iniziative di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere svolte a richiesta anche per il personale di enti privati operanti in rapporto col pubblico o di enti pubblici o privati operanti fuori dalla Lombardia.

## Art. 2.

*Organi dell'Istituto*

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

## Art. 3.

*Consiglio di amministrazione*

1.1 Il consiglio di amministrazione dell'I.Re.F. è composto da cinque membri.

2. I cinque componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione».

3. Il consiglio di amministrazione dell'I.Re.F. dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

## Art. 4.

*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*

1. Al consiglio di amministrazione compete deliberare:

- a) la nomina del vice presidente;
- b) la nomina del direttore;
- c) il regolamento per l'organizzazione interna e per il funzionamento dell'Istituto;
- d) la dotazione organica dell'Istituto;
- e) il bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
- f) il bilancio di esercizio, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile;
- g) il piano annuale di attività e le modalità di attuazione, in raccordo con gli indirizzi forniti dalla Regione, tenuto conto delle previsioni dei programmi e dei piani annuali di cui all'art. 12, comma 5;
- h) le convenzioni per l'attuazione di iniziative svolte in forma indiretta, nel rispetto delle disposizioni disciplinanti i pubblici contratti;
- i) gli incarichi di collaborazione;
- l) in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- m) la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
- n) ogni altro provvedimento ai competenza dell'Istituto per il quale le leggi o i regolamenti non prevedano l'attribuzione ad altro organo.

2. Gli atti di cui alle lett. c), d), e) e g) del comma 1 sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere approvati entro 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte del consiglio regionale.

## Art. 5.

*Presidente*

1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri, su proposta della giunta regionale.

2. Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, promuove e coordina i rapporti dell'Istituto con enti ed istituzioni esterne.

3. Quando l'urgenza lo richieda, il presidente può assumere deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione che concernano l'ordinaria conduzione dell'Istituto, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

4. Non possono essere, comunque, assunte in via di urgenza le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 4.

5. Il presidente, con il bilancio preventivo annuale, presenta alla giunta regionale, per la ulteriore trasmissione al consiglio regionale ai sensi del primo comma dell'art. 78 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», una relazione sull'attività svolta dall'istituto nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

6. Il presidente presenta alla giunta regionale, per l'ulteriore trasmissione al consiglio regionale, il conto consuntivo; il bilancio di esercizio dell'Istituto, redatto ai sensi dell'art. 2423 del codice civile,

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, approvato dal consiglio di amministrazione, è trasmesso per informativa al consiglio regionale.

7. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

8. Il presidente ed il vicepresidente cessano dalla carica contemporaneamente al consiglio di amministrazione di cui fanno parte. Il presidente può essere anticipatamente rimosso dall'incarico, nel caso di gravi e ripetute inadempienze, con provvedimento motivato del consiglio regionale, adottato su proposta della giunta regionale. Il vicepresidente, che nell'esercizio delle funzioni vicarie compia gravi e ripetute inadempienze, può essere anticipatamente rimosso dall'incarico con deliberazione del consiglio di amministrazione.

#### Art. 6.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dal consiglio regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed ha la facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

3. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

#### Art. 7.

##### *Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione economico-finanziaria dell'Istituto e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell'ente. A tal fine redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo ed una relazione sull'andamento della gestione dell'ente a corredo del conto consuntivo, nonché la relazione al bilancio, segnalando eventuali irregolarità riscontrate.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, ai revisori si applicano le norme di cui alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 34 «Disciplina del collegio dei revisori dei conti di enti e aziende istituiti con legge regionale» e successive modifiche.

#### Art. 8.

##### *Direttore*

1. Il direttore dell'I.Re.F. è nominato dal consiglio di amministrazione fra dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari o esperti esterni alla pubblica amministrazione, forniti di provata esperienza nella direzione di strutture organizzative complesse.

2. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il contratto può essere risolto anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione qualora risultino dal bilancio d'esercizio gravi perdite derivanti dall'attività di gestione, o in caso di violazioni di leggi, o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori.

3. Il trattamento economico del direttore è definito assumendo come riferimento quello attribuito al direttore generale dell'amministrazione regionale.

4. Il direttore è responsabile del funzionamento dell'Istituto, cura la gestione amministrativa ed economico-contabile; redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio; sovrintende alla realizzazione del piano di attività dell'ente; cura i rapporti con la Regione e con gli altri enti committenti ai fini del necessario raccordo per la programmazione delle attività; svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

5. Il direttore risponde del suo operato al presidente ed al consiglio di amministrazione.

#### Art. 9.

##### *Incompatibilità*

1. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione o di direttore è incompatibile con quella di amministratore o socio di società o titolare di studi di consulenza aventi finalità analoghe a quelle dell'istituto o che comunque operino nel campo della formazione, nonché di amministratori di enti, istituti od organismi pubblici e privati che operino nel medesimo settore.

#### Art. 10.

##### *Emolumenti e gettoni di presenza*

1. Al presidente ed al vice presidente del consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legge regionale 31 gennaio 1987, n. 8 «Indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti degli enti ed aziende istituiti con legge regionale».

2. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645.

3. Ai componenti degli organi dell'Istituto spettano il rimborso delle spese di trasporto ed il trattamento di missione nella misura stabilita per i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

4. Per ogni seduta, che si intende riferita alla giornata, deve essere redatto verbale relativo alle presenze.

5. Ai consiglieri di amministrazione viene attribuito un gettone di presenza determinato, ogni due anni, con provvedimento della giunta regionale sulla base delle variazioni intervenute negli indici dell'inflazione programmata, fatta salva ogni diversa disposizione statale in materia di adeguamenti automatici.

#### Art. 11.

##### *Personale*

1. Al personale dell'I.Re.F. si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

#### Art. 12.

##### *Piano annuale di attività e raccordo con le strutture regionali*

1. L'I.Re.F., entro il 30 ottobre di ogni anno, presenta alla giunta regionale il piano annuale di attività per l'anno successivo formulato sulla base:

a) delle esigenze formative segnalate dalle strutture operative istituzionalmente competenti in materia di formazione del personale regionale;

b) delle esigenze formative degli enti locali, regionali e subregionali;

c) delle richieste inoltrate da istituzioni ed enti pubblici e privati, interessati alla partecipazione di proprio personale ad iniziative formative;

d) delle domande di formazione altrimenti ricevute dall'Istituto.

2. La giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, propone al consiglio regionale l'approvazione del piano di attività dell'ente.

3. La regione, in relazione alle proprie esigenze, può commissionare all'I.Re.F. anche interventi non previsti nel piano annuale, di cui al comma 1.

4. L'Istituto, ai fini del necessario raccordo con l'amministrazione regionale, mantiene continui rapporti con le strutture preposte alla formazione del personale.

5. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare e sviluppare una collaborazione sinergica, possono avvalersi della competente struttura organizzativa dell'I.Re.F., nella predisposizione dei programmi e dei piani annuali di formazione per il personale regionale.

## Art. 13.

*Vigilanza*

1. Il consiglio regionale vigila sul corretto funzionamento dell'Istituto.

2. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, o di inosservanza delle indicazioni programmatiche regionali, ovvero di gravi irregolarità, il consiglio regionale, su proposta della giunta, procede allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario per la gestione provvisoria dell'ente. Il consiglio regionale, con il medesimo atto, attiva la procedura per la ricostituzione del consiglio di amministrazione, che deve avvenire entro tre mesi dallo scioglimento.

3. Il consiglio regionale, sentito il collegio dei revisori dei conti, può altresì procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed al commissariamento, con le modalità di cui al comma 2, in caso di accertato disavanzo nella gestione, relativo a due esercizi finanziari consecutivi.

## Art. 14.

*Mezzi finanziari*

1. L'I.Re.F. dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) proventi derivanti dalle iniziative svolte;
- b) ogni altro contributo o altre erogazioni accettate dal consiglio di amministrazione, in quanto compatibili con le finalità dell'Istituto;
- c) altre entrate varie ed eventuali;
- d) contributi da parte della Regione e degli enti locali della Lombardia.

2. La Regione assicura la messa a disposizione a titolo gratuito in favore dell'Istituto della sede, idonea e proporzionata alle sue esigenze, ove esso svolge la propria attività e fornisce l'istituto di un fondo di dotazione.

## Art. 15.

*Norme transitorie e finali*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente del consiglio regionale attiva le procedure per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione e per il rinnovo del collegio dei revisori dei conti.

2. Fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il Presidente dell'I.Re.F. in carica continua a svolgere le funzioni di gestione dell'ente connesse con l'ordinaria amministrazione.

## Art. 16.

*Norma finanziaria*

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 1.500.000.000 per il fondo di dotazione di cui all'art. 14, comma 2.

2. All'onere di lire 1.500.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

3. All'autorizzazione delle spese previste dall'art. 14, comma 2, relativo alla sede dell'istituto, si provvederà con successivo provvedimento.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 1, settore 2, obiettivo 3, è istituito per memoria il capitolo 1.2.3.1.4253 «Spese per l'affitto dei locali utilizzati dall'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica»;

all'ambito 1, settore 3, obiettivo 2, è istituito il capitolo 1.2.3.2.2.4254 «Fondo di dotazione a favore dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500.000.000.

## Art. 17.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 5 settembre 1981, n. 59.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 17 ottobre 1997

FORMIGONI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 ottobre 1997 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e vistata dal commissario del governo con nota del 15 ottobre 1997, prot. n. 21002/2840).

97R0940

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 10 ottobre 1997, n. 14.

Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 28 ottobre 1997)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Le disposizioni della presente legge perseguono le finalità di consentire agli enti locali l'esercizio delle attività elettriche, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

## Art. 2.

*Società elettrica altoatesina per azioni*

1. La provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata «SEL S.p.a.» (Società elettrica altoatesina p.a.).

2. La società ha per oggetto l'attuazione dei compiti, l'assunzione degli oneri e l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà previsti in capo all'azienda provinciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ed in particolare:

a) il coordinamento tecnico dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

b) il controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;

c) la costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'inter-

scambio nel territorio provinciale, nonché l'acquisizione dall'ENEL delle linee aventi la stessa funzione ed indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9, comma 3, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

d) l'assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;

e) lo svolgimento di tutti i compiti necessari per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e delle successive disposizioni di legge.

3. La società potrà inoltre provvedere transitoriamente, per conto degli enti locali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

4. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

#### Art. 3.

##### *Capitale sociale e misura della partecipazione*

1. La partecipazione della provincia autonoma di Bolzano alla società è subordinata alla condizione che ad essa sia riservata la maggioranza del capitale sociale.

2. Per le finalità della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere ed a versare la quota del capitale sociale della costituenda società fino alla concorrenza di 40 miliardi di lire.

#### Art. 4.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura dell'onere indicato all'art. 3 si provvede con l'utilizzo di corrispondente quota del fondo iscritto sul capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 (partita 2 dell'allegato n. 4 al bilancio). La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

#### Art. 5.

##### *Notifica alla Commissione Europea*

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della provincia.

Bolzano, 10 ottobre 1997

**DURNWALDER**

Visto: Il Commissario del Governo  
per la provincia di Bolzano: SCOZ

97R1000

## LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1997, n. 15.

### **Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 dell'11 novembre 1997)

(Omissis).

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, sono vietati, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di velivoli a motore, a quote inferiori a metri cinquecento dal suolo (\*).

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai servizi di trasporto materiali e nelle zone di traffico aeroportuale.

3. A tutela della salute della popolazione e per la prevenzione dei rischi causati dal rumore dei velivoli, il decollo e l'atterraggio di apparecchi a motore dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano, e dagli altri aerodromi civili del territorio provinciale nonché il sorvolo della conca di Bolzano, limitatamente ai voli turistici, ai voli di esercitazione, ai voli pubblicitari, ai voli da diporto o sportivi nonché ai voli per il traino di alianti sono vietati nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai servizi aerei delle Forze armate e di polizia, ai servizi di trasporto aereo di linea e non di linea autorizzati, compresi quelli della protezione civile, del soccorso alpino e sanitario.

5. Il presidente della Giunta provinciale può autorizzare servizi di lavoro aereo ed esercitazioni pratiche delle scuole di pilotaggio, per limitati periodi di tempo, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.

(\*) La Corte Costituzionale con sentenza n. 271/1997 del 18 - 23 luglio 1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede che i divieti in esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco nazionale dello Stelvio.

#### Art. 2.

##### *Divieti e limitazioni alle attività*

1. Il trasporto di persone con velivoli a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive e ricreative nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.

2. Nell'attività di volo sportivo e da diporto è vietato su tutto il territorio provinciale il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi.

3. *Omissis* (\*\*).

4. È in facoltà del sindaco territorialmente competente di concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 2 e 3, per singole manifestazioni sportive o ricreative, o di pubblico interesse, per periodi di tempo non superiori a quattro ore giornaliere.

(\*\*) Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, non vengono promulgate in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 271/1997 del 18-23 luglio 1997 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

## Art. 3.

*Sanzioni amministrative*

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 e di cui all'art. 2;

b) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono raddoppiate.

3. Le sanzioni sono irrogate dal direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, modificata dalla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31.

4. Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, di polizia forestale, e, su richiesta del presidente della Giunta provinciale, gli organi di polizia dello Stato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 27 ottobre 1997

DURNWALDER

97R1001

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### ERRATA-CORRIGE

#### Comunicato relativo alla *Gazzetta Ufficiale* - 3ª serie speciale - Regioni - Anno 138° - Numero 48 del 1997

Nel frontespizio della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, relativamente all'anno di competenza, dove è scritto: «Roma - Sabato, 6 dicembre 1996», leggasi: «Roma - Sabato, 6 dicembre 1997».

98R0115

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 5 0 9 8 \*

L. 3.000